

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 4	DATA 02/03/2023
OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe TARI esercizio 2023.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza alla seduta ORDINARIA PUBBLICA di prima convocazione

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DUE** del mese di **MARZO** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **24/02/23** si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PIERO LUIGI	X	
ARAMINI ALESSANDRA	X	
CORRADI GIANFRANCO	X	
GABOARDI ELEONORA	X	
GALLI MARTINA	X	
GANDOLFI SERGIO	X	
GUARISCHI MONICA BARBARA	X	
MOLINELLI MASSIMO MARIA	X	
POLLEDRI DANIELE	X	
REGONATI FEDERICO	X	
TANTARDINI ROBERTO	X	
<u>Totale</u>	11	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella che si collega in modalità telematica e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Molinelli Massimo Maria si collega tramite la piattaforma Zoom in modalità telematica.

Il Sig. Bianchi Piero Luigi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo 1 concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO, l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote per i tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno . I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 04 del 10/03/2022 , di approvazione del Piano Economico Finanziario servizio integrato di igiene urbana 2022-2025;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario approvato prevede un costo complessivo per l'anno 2023 del servizio comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 197.552,00 (oltre € 1.004,00 contributo MIUR per un totale di € 198.556,00) di cui € 98.075,00 relativi a costi fissi pari al 49,65 % e € 99.447,00 relativi ai costi variabili pari al 50,35 %;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale che per la provincia di Lodi è pari al 5%;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario riportato nell'allegato "B", tra utenze domestiche e non domestiche, aggiornato con le denunce TARI inserite in banca dati, come segue:

- 81% a carico delle utenze domestiche;
- 19% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 198.556,00, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 per un gettito complessivo di euro 197.552,00 (oltre € 1.004,00 contributo MIUR per un totale di € 198.556,00) suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma almeno due rate;

DATO ATTO che le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023 saranno stabilite con successiva deliberazione comunale;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe proposte;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.06.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Tributi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n.0, essendo n.11, i presenti e n.11 i votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di prendere atto delle nuove disposizioni normative contenute nelle deliberazioni ARERA richiamate in narrativa in materia dei Piani economico-finanziari (PEF), delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva.
3. Di determinare per l'anno 2023 le tariffe della tassa rifiuti TARI, distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
6. Di stabilire che le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023 saranno stabilite con successiva deliberazione comunale;
7. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 11, astenuti n. 0 , contrari n.0, essendo n.11, i presenti e n.11 i votanti;

DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti votanti favorevoli contrari , astenuti , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.